

CIRCOLARE N. 9
27 FEBBRAIO 2008

I.V.A. auto: le indicazioni della risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6/DPF

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

Con la risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6/DPF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, fornisce importanti, e per taluni versi sorprendenti, chiarimenti riguardo al riordino delle disposizioni in materia di "I.V.A. auto" introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la "legge finanziaria 2008"). Tale riordino è già stato oggetto di commento con la circolare dello Studio n. 8/2008 disponibile nel sito www.fiscoimpresa.com.

Preliminarmente si ritiene opportuno rammentare che detto riordino ha completamente sganciato, da un punto di vista I.V.A., il concetto di "veicolo" dalla classificazione del codice della strada. Infatti, ai fini I.V.A., ora l'unica definizione rilevante è (art. 19 bis¹ comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/1972): veicoli stradali a motore, cioè tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o di beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Pertanto, e in particolare, ogni veicolo rientrante in questa categoria, anche se qualificato a livello di libretto di circolazione come "autocarro", dovrà essere attentamente considerato in funzione della misura della detraibilità dell'I.V.A. sui relativi costi. Il riferimento è, in particolare, ai piccoli furgoni (ad esempio i vari Fiat Doblò e simili) per i quali, quindi, non è "automatica" l'integrale detraibilità dell'I.V.A., che dovrà essere accertata in base alle considerazioni più oltre commentate. Di conseguenza perdono di significato le disposizioni contenute nel provvedimento del 6 dicembre 2006 sui cd. "falsi autocarri". Infatti, veri o falsi che siano, gli autocarri devono oggi (o meglio, a partire dal 28 giugno 2007 – cfr. il paragrafo "decorrenze" della presente circolare) sempre e comunque confrontarsi con le nuove regole di detraibilità, ovviamente se rientrano nella categoria di "veicoli stradali a motore" sopra individuata.

A) oggetto della Risoluzione

Le precisazioni della risoluzione riguardano tre fattispecie in relazione alla detrazione dell'I.V.A. dei costi auto (acquisto, locazione, anche finanziaria, spese di utilizzo e funzionamento, compresi, come già indicato nella nostra circolare 8/2008, i pedaggi autostradali):

1. la possibilità di escludere la detrazione forfetaria, e quindi poter detrarre in misura superiore, l'I.V.A. sui costi auto (acquisti di beni e servizi) nel caso di veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, quindi non solo nel caso essi formino l'oggetto dell'attività propria dell'impresa;
2. le caratteristiche peculiari della disciplina dei costi auto (acquisti di beni e servizi) per i soggetti per i quali i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;
3. l'operatività della detrazione forfetaria del 40% nel caso in cui il contribuente decida di assoggettare ad I.V.A. l'autoconsumo dei veicoli o la messa a disposizione degli stessi in assenza di relativo corrispettivo.

In riferimento a questi tre argomenti, la risoluzione riassume, in fine, le considerazioni che seguono.

1. ***Veicoli ad uso promiscuo senza addebito di corrispettivo per l'uso "privato"*** -- Se i veicoli stradali a motore sono utilizzati sia per finalità imprenditoriali, artistiche e professionali sia per finalità di carattere privato (cd. "uso promiscuo"), il Dipartimento afferma che opera esclusivamente e inderogabilmente la detraibilità forfetizzata nella misura del 40% dell'I.V.A. addebitata e l'uso "privato", inclusa la messa a disposizione a favore del personale dipendente (non degli amministratori, si veda il relativo paragrafo alla fine della presente circolare), senza corrispettivo non assume alcuna rilevanza ai fini I.V.A. (non deve, in sostanza, essere considerato al "valore normale" con conseguente obbligo di "autotassazione I.V.A." – si veda nuovo art. 3 comma 6 a) del D.P.R.

633/1972). Si ricorda, altresì, che la detrazione forfetaria andrà ridotta in presenza di operazioni attive esenti o non soggette (rispettivamente artt. 19 bis e 19 bis2 del D.P.R. 633/1972).

2. ***Veicoli utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali, artistiche e professionali, inclusi quelli concessi in uso promiscuo verso corrispettivo*** – Per i veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione non si applica la limitata detraibilità del 40%. Pertanto, l'imposta afferente le relative operazioni di acquisto di beni e servizi è, in linea teorica, integralmente detraibile, salvo eventuali limitazioni al diritto alla detrazione relativamente al compimento di operazioni esenti o non soggette ad I.V.A. (rispettivamente artt. 19 bis e 19 bis 2 del D.P.R. 633/1972). Al riguardo, precisa la risoluzione ed è questa la, peraltro da tempo attesa e comunque in aderenza al nuovo testo normativo, "novità" interpretativa ("epocale, sarebbe da dire, in quanto viene ribaltato un orientamento univoco dell'Amministrazione), non rileva il fatto che i beni e servizi acquistati formino oggetto dell'attività propria dell'impresa (quindi al di fuori, ad esempio, della commercializzazione e locazione di veicoli), giacché nell'ambito applicativo della esclusione dalla deduzione forfetaria del 40% rientrano **tutti i casi di integrale utilizzazione nell'attività di impresa, arte o professione.** Detto uso "esclusivamente strumentale" **deve essere adeguatamente provato dal contribuente.** Si raccomanda di prestare grande attenzione a questo proposito, dato che le "tracce" per un uso "non esclusivamente aziendale" e, quindi, "promiscuo", possono essere ovunque (ricevute di pedaggi autostradali, multe, carte carburanti, ricevute di pagamento a mezzo carta di credito di carburanti ecc., che evidenzino un utilizzo chiaramente "non aziendale" del veicolo, ad esempio in periodi feriali/festivi). Inoltre, la risoluzione indica che devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa anche i veicoli stradali a motore (si veda la definizione data in precedenza) acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratto di noleggio o locazione, anche finanziaria, e messi a disposizione del personale dipendente (per il problema "amministratori" si veda oltre) **a fronte di uno specifico corrispettivo**, poiché detta messa a disposizione con corrispettivo è un'operazione I.V.A., salvo eventuali limitazioni al diritto alla detrazione relativamente al compimento di operazioni esenti o non soggette ad I.V.A. (rispettivamente artt. 19 bis e 19 bis 2 del D.P.R. 633/1972).
- Riguardo alla determinazione del corrispettivo, il nuovo comma 3 b) dell'art. 13 del D.P.R. 633/1972, con l'evidente scopo di evitare effettivi distorsivi a fronte dell'integrale detraibilità dell'I.V.A. sugli acquisti, prevede che in caso di messa a disposizione dei veicoli in questione ai dipendenti verso un corrispettivo inferiore al "valore normale", il corrispettivo sia comunque determinato in base al "valore normale", ove il "valore normale" (art. 14 nuovo comma 6 del D.P.R. 633/1972) è pari al "fringe benefit" ai fini I.R.P.E.F., e cioè al 30% di 15.000 km. moltiplicato per il costo chilometrico ACI riferito al singolo veicolo. Pertanto, il solo fatto di concedere in uso promiscuo ai dipendenti il veicolo con addebito di corrispettivo consente la detraibilità totale dell'I.V.A. sui relativi costi, salvo sempre, come più volte indicato, eventuali limitazioni al diritto alla detrazione relativamente al compimento di operazioni esenti o non soggette ad I.V.A. (rispettivamente artt. 19 bis e 19 bis 2 del D.P.R. 633/1972).
- Riteniamo che la possibilità di integrale detrazione dell'I.V.A. per questa specifica fattispecie – veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti – debba essere attentamente valutata in un'ottica di convenienza economica anche da chi attualmente non chiede alcun corrispettivo, ossia considerando l'eventuale differenziale tra la maggior detrazione I.V.A. e il maggior costo lavoro necessario per garantire al dipendente in busta paga la provvista finanziaria necessaria a pagare il corrispettivo per l'uso privato del veicolo.

3. **Veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa – veicoli utilizzati da agenti di commercio** – Come stabilito dall'art. 19 bis 1 c) del D.P.R. 633/1972, la limitazione forfetaria del 40% non si applica altresì – indipendentemente dalla circostanza che il veicolo sia utilizzato integralmente nell'esercizio d'impresa – per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i soggetti per i quali i veicoli stradali a motore formino oggetto dell'attività propria dell'impresa (circostanza questa che deve ritenersi ricorrente, ad esempio, nel caso di attività di commercializzazione o di locazione, anche finanziaria, degli stessi). In questi casi, afferma la risoluzione, l'I.V.A. detraibile è quantificata secondo le regole generali di cui all'art. 19 del D.P.R. 633/1972, e quindi sulla base dell'effettivo utilizzo dei beni di cui trattasi nell'attività di impresa. Si deve ritenere che, ovviamente, i veicoli acquistati per essere rivenduti o locati/noleggianti non pongano questioni particolari, mentre per quelli utilizzati dagli agenti di commercio debba essere prestata particolare attenzione alla detraibilità integrale (ad esempio nel caso in cui si sia in presenza dell'unico veicolo a disposizione dell'agente e della sua sfera familiare/affettiva) che, si ribadisce, non è "tout court" prevista dalla normativa, che si limita solo ad escludere questi casi dalla limitazione forfetaria del 40%. Qualora all'atto dell'acquisto del bene o servizio l'imposta sia stata integralmente detratta, l'eventuale successivo utilizzo anche per finalità estranee all'attività propria, quindi "private", dovrà essere assoggettato ad I.V.A. secondo le ordinarie regole in materia di autoconsumo (quindi "autofatturazione" in base al "valore normale"), tenendo presente che in caso di messa a disposizione di detti veicoli ai dipendenti, anche senza corrispettivo (l'art. 14 nuovo comma 6 del D.P.R. 633/1972 non fa distinzione tra "con" e "senza" corrispettivo), il "valore normale" della base imponibile è sempre determinato in misura pari al 30% di 15.000 km. moltiplicato per il costo chilometrico ACI riferito al singolo veicolo.

B) Decorrenze

Tutte le predette novità normative si applicano a partire dal 28 giugno 2007, quindi con effetto retroattivo, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la determinazione del valore normale della concessione in uso ai dipendenti che entrano in vigore il 1 marzo 2008. Conseguentemente:

- a) l'eventuale inferiore detrazione di I.V.A. effettuata nel periodo a partire dal 28 giugno 2007 potrà essere fatta valere in qualsiasi momento, tenuto peraltro conto del limite temporale massimo previsto dall'art. 19 comma 1 del D.P.R. 633/1972 (dichiarazione I.V.A. del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, quindi dichiarazione I.V.A. per l'anno 2009), e che il relativo importo dovrà essere, in tutto o in parte, assoggettato a tassazione ai fini delle imposte dirette (quale minor costo deducibile);
- b) l'eventuale maggiore detrazione effettuata dovrà essere oggetto di opportuno ravvedimento operoso;
- c) per il periodo anteriore al 1 marzo 2008, non essendo ancora vigenti le norme riguardanti il "valore normale" per la determinazione del corrispettivo addebitato ai dipendenti per l'uso personale del veicolo, nessuna contestazione potrà essere fatta al proposito.

C) Questione aperta: la concessione in uso agli amministratori

Le nuove disposizioni in materia di determinazione del valore normale in caso di assegnazione da parte dell'impresa dei veicoli non citano gli amministratori, ma solo i dipendenti. Pertanto, in questo caso non pare possibile determinare il valore normale sulla base della regola forfetaria del 30% dei 15mila chilometri. Inoltre, la disposizione di cui all'art. 3 comma 6 a) del D.P.R. 633/1972 che esclude dal campo di applicazione dell'I.V.A.,

tra l'altro, il caso di messa a disposizione gratuita, quindi senza corrispettivo, nei confronti dei soli dipendenti e non anche degli amministratori, pare aprire una "terribile" porta alla possibilità che, appunto, anche la messa a disposizione "gratuita" per uso personale di veicoli stradali agli amministratori (quella con corrispettivo lo è certamente sulla base del valore normale, che, come appena sopra indicato, non pare possa essere determinato secondo le regole dei lavoratori dipendenti) debba essere assoggettata ad I.V.A.. Sul punto si confida intervengano o "benevole" interpretazioni da parte dell'amministrazione finanziaria ovvero, e sarebbe meglio, opportune integrazioni normative.

Naturalmente questi "dubbi" non riguardano gli amministratori legati anche da un rapporto di lavoro dipendente con la società che assegna il veicolo.